



Regione Lombardia



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

CORSO DI FORMAZIONE PROFESIONALIZZANTE - 2020

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

**LA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE
RIPERCUSSIONI SULLA LEGISLAZIONE NAZIONALE CIVILISTICA**

DICHIARAZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE
20 DICEMBRE 1993

preceduta dai lavori **CEDAW**

(Convention on the **E**limination of **A**ll forms of **D**iscrimination **A**gainst **W**omen)

PRIMA CONVENZIONE 1979 e PROTOCOLLO del 1989

- Il riconoscimento internazionale che le donne hanno diritto a una vita libera dalla violenza è recente. Storicamente, le loro lotte contro la violenza e contro l'impunità che spesso protegge i colpevoli, sono collegate con la lotta delle donne per superare le discriminazioni. Dalla sua fondazione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite si è occupata della promozione dei diritti delle donne, ma non specificamente sugli alti tassi di violenza femminile fino al 1993

Definizione di violenza ONU - 1993


- Gli articoli 1 e 2 della risoluzione prevedono la definizione più diffusa di violenza contro le donne.
- **Articolo Uno:** Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione "*violenza contro le donne*" significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato,
- **un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica** per le donne, **incluse le minacce di tali atti**, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.
- **Articolo Due:** La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a, quanto segue:
- a) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento;
- b) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata;
- c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada.

25 novembre – una giornata internazionale

- **La Risoluzione ONU n.54/134 del 17 dicembre 1999,** che proclama il 25 novembre **Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, nel giorno che** ricorda l'eccidio delle sorelle dominicane Mirabal da parte della polizia del dittatore Trujillo, avvenuto nel 1960.

Recommendation 1582 (2002)

Domestic violence against women



- Domestic violence is the most common form of violence against women and its consequences affect many areas of the lives of victims — housing, health, education and the **freedom to live their lives without fear and in the way they wish**. This widespread phenomenon is common to all European countries and is not limited to any particular social group or class. Domestic violence can take a number of forms such as physical assault, sexual abuse and rape, threats and intimidation and should be recognised as a crime.

Maltrattamenti in famiglia

Art. 572 c.p. maltrattamenti contro familiari e conviventi

- Chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia ... è punito

Giurisprudenza di legittimità e di merito

- Percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni. Atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Cass. 12065/2015)
- Nei rapporti tra soggetto maltrattante e vittima delle violenze è frequente riscontrare ambiguità di sentimenti (Cass. 31309/2015)
- Trib. Genova 74/2018 del 12.1.2018

Richiama la Cass. e riconosce maltrattamento giustificando ambiguità dei comportamenti.

- **Definizione di violenza domestica**

L. 15 ottobre 2013 n. 119

- Si intendono per violenza domestica **uno o più** atti **gravi**, ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, **attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio** o da una **relazione affettiva**.

Convenzione Istanbul L. 77/2013

- L'espressione *violenza domestica* designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente che l'autore condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza
domestica
Istanbul, 11 maggio 2011

- Capitolo I - Finalità / definizioni / uguaglianza e non discriminazioni
- Capitolo II - Politiche integrate e raccolta dati
- Capitolo III - Prevenzione
- Capitolo IV - Protezione e Sostegno
- Capitolo V - Diritto sostanziale
- Capitolo VI - Indagini / Proc. Penali / diritto procedurale e misura protettive
- Capitoli VII, VIII (coop. tra Stati), IX (controllo), X, XI, XII (clausole finali)

LA RATIFICA DELLA CONVENZIONE INTRODUCE DIRETTAMENTE LA NORMATIVA NEL NOSTRO ORDINAMENTO, PERALTRO APPROVATA CON I. 77/2013

Art. 117 Cost. Conferisce alla norma valore di rango costituzionale

CONSEGUENZE: norme interne sono vincolate a quelle internazionali

se vi fosse incompatibilità dovrà essere richiesta un'interpretazione
conforme e coerente con la normativa di Istanbul

SOLO AFFERMAZIONI?

La pratica applicazione nel corso di 6 anni di
vigenza della normativa della Convenzione
dal punto di vista del GREVIO

G.R.E.V.I.O. artt. 66 – 70

Gruppo di esperti

- Incaricato di vigilare sull'attuazione della Convenzione
- Predisporre un questionario da sottoporre alle parti governative
- Esamina le risposte, acquisisce anche report non governativi
- Organizza visite nei paesi se ritiene insufficienti le informazioni ricevute

Le parti (Stati contraenti)

- Preparano un rapporto sulle misure legislative o di altro tipo destinate a dare attuazione alla Convenzione
- A conclusione dei lavori del Grevio ricevono il rapporto con eventuali raccomandazioni
- Rapporto sull'Italia è stato pubblicato in data 13.1.2020

Art. 1 obiettivi

- 4 P
- Prevenire Proteggere Perseguire Politiche integrate

Art. 2 campo di applicazione

- Tutte le forme di violenza contro le donne, compresa quella domestica
- Protezione delle donne vittime di violenza di genere

Art. 3 definizioni

- Violenza nei confronti delle donne
- Violenza domestica

Diritti fondamentali (art. 4)

Diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata

Capitolo II – Politiche integrate e raccolta dati

• **Art. 7 , co. 2**

- Le Parti si accertino che le politiche pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni competenti

Capitolo III – Prevenzione

**Art. 12 Obblighi
generali**

**Art. 13
Sensibilizzazione**

Art. 14 Educazione

**Art. 15 formazione
figure professionali**

Capitolo IV

Protezione e sostegno

Art. 18 Obblighi generali

Garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le forze dell'ordine, le agenzie locali e regionali, ... (2° comma)

La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro l'autore (4° comma)

Art. 19 Informazione alla vittima – art. 3 c.5 L. 119/2013

OSSERVAZIONI del Grevio

- **Mancanza di comunicazioni interistituzionali**

- Una coordinazione «efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni competenti» continua ad essere problematica.

Ritiene che manchi un coordinamento tra autorità locali e i c.d. stakeholders, con particolare riguardo alle Ong di donne. (pag. 6, Rapporto)

Capitolo V

Diritti sostanziali

Art. 29 Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

- Adeguate mezzi di ricorso civile nei confronti dell'autore di reato (art. 2043 c.c.)
- Adeguate risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato ai loro doveri (Legge da approvare)

Art. 30 Risarcimenti

- Un adeguato risarcimento a carico dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti (2° comma) L. 122/16 – 7 luglio 2016 n. 122 artt. 11 e seguenti.
- **Indennizzo previsto da Decreto ministeriale del 31.8.2017**

OSSERVAZIONI del Grevio

- **Divario legislativo per assenza di rimedi civili contro le autorità statali**
- E' stata rilevata la necessità di dare conseguenza effettiva alla previsione di avere risarcimento in caso di mancanze al dovere di prendere misure preventive o protettive secondo i propri poteri. (pag. 18, Rapporto)

Capitolo V

Diritti sostanziali

Art. 31 Custodia dei figli

- Garantire che al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli siano presi in considerazione gli episodi di violenza
- Garantire che l'esercizio dei diritti di visita e di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini

Art. 337 quater c.c. prevedendo l'affido ad un solo genitore richiede il presupposto di verifica del solo interesse del minore
NON LA SICUREZZA DELLA VITTIMA

OSSERVAZIONI del Grevio

- **Necessario urgente intervento legislativo!!**
- Segnalata la vittimizzazione secondaria cui sono esposte molte donne dopo la denuncia dei maltrattamenti, quando cercano di proteggere i figli segnalando la violenza subita.
- In particolare fa presente che non esiste alcun obbligo di garantire quanto previsto dall'art. 31, mentre numerose disposizioni parlano di dare priorità all'interesse del minore attraverso il principio dell'affidamento condiviso (pag. 59, n. 180, Rapporto)

OSSERVAZIONI del Grevio

- **Giudici tendono ad affidarsi alle conclusioni delle CTU o ai rapporti dei servizi sociali!!**
- Segnala la confusione tra violenza e conflitto, spesso termini e situazioni assimilate
- Distinzione completa della relazione tra la vittima e il soggetto maltrattante, con quelle tra il genitore violento e il minore.
- Denunce contestate sulla base della sindrome da alienazione parentale, e madri accusate come responsabili della reticenza dei figli ad incontrare il padre violento (pag. 59, n. 182, Rapporto)
- Vedere anche punto 184 del Report, su rapporti di potere e trattative per accordi di separazione e affido minori

Capitolo V

Diritti sostanziali

Art. 45 Sanzioni e misure repressive

- Prevedere la privazione della potestà genitoriale se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in altro modo.

Art. 330 c.c. prevede la decadenza dalla responsabilità genitoriale «quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio».

NON CONTEMPLA LA SICUREZZA DELLA VITTIMA

Capitolo V

Diritti sostanziali

Art. 48 Divieto di metodi alternativi

- Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la MEDIAZIONE e la CONCILIAZIONE per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.

Normativa ancora da approvare

NECESSARIA FORMAZIONE SIA AI MAGISTRATI / AVVOCATI

COME A SERVIZI SOCIALI, CC, POLIZIA, PSICOLOGI, PSICHIATRI, CTU
(verrà inserito nel nuovo Piano nazionale antiviolenza 2017/2019)

OSSERVAZIONI del Grevio

- **La mediazione viene di fatto imposta alle vittime di violenza durante i procedimenti per l'affido dei figli!!**
- Ribadisce la confusione fatta spesso dai professionisti tra violenza e conflitto.
- La coppia marito e moglie viene dissociata dalla coppia genitoriale, applicando così come regola la mediazione.
- Si finisce per attribuire ad entrambe le parti la responsabilità della violenza vissuta, con conseguente rivittimizzazione sia delle donne che dei loro figli il cui interesse prioritario viene interpretato come quello di mantenere il rapporto con il padre [ancorchè] violento.
- (pag. 66, n. 208 e 209, Rapporto)

Capitolo VI

Indagini, proc. Penali, diritto procedurale e misure protettive

Art. 53 Ordini di ingiunzione o protezione

- Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo per garantire che le ordinanze di ingiunzione o protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni di violenza
- Che siano concesse per una protezione immediata e senza oneri per un periodo specifico, ove necessario decise ex parte con effetto immediato, disponibili indipendentemente o contestualmente ad altri procedimenti o introdotti in procedimenti successivi

Artt. 342 *bis* e *ter* c.c. – introdotti con L. 154/2001

OSSERVAZIONI del Grevio

- Non vengono raccolti i dati sugli ordini di protezione civili, primo scoglio per una seria analisi della situazione italiana.

Denunciate dalle Ong antiviolenza:

- Restrittive condizioni di applicazione effettiva della norma
- Approccio dei giudici ai procedimenti votato a cercare un compromesso accordo tra vittima e violento, così prendendo raramente posizione in ordine all'emissione dell'ordine di protezione.
- In caso di violazione dell'ordine, accollare alla vittima l'archiviazione della «denuncia» è una soluzione inappropriata che comporta dei rischi di dare il messaggio di tolleranza alla violazione della norma.
- (pag. 73, n. 237, Rapporto)